




Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "G. Fumasoni" Berbenno di Valt.na (SO)
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado
23010 Berbenno di Valtellina (SO) - Via C. Valorsa n. 70 - Tel (+39) 0342 492198
www.icfumasoni.edu.it - soic801006@istruzione.it - soic801006@pec.istruzione.it
Cod. Mec. SOIC801006 - Cod. Fisc. 80002860148 - C. U. UFAOH3

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)¹

PIANO D'ISTITUTO² PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (PIA)

(ai sensi delle Linee guida MIM 2025)



ANNO SCOLASTICO DI PUBBLICAZIONE 2025/2026

¹ Predisposto dal collegio dei docenti in data 19/02/2025

Deliberato dal Consiglio di Istituto

² Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno **dell'Istituto Comprensivo "G. Fumasoni"**, al fine di promuovere un uso consapevole, responsabile e conforme alla normativa vigente, valorizzando le potenzialità educative, didattiche e organizzative e prevenendo utilizzi impropri.

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

Si precisa che nell'ambito della gestione dei sistemi IA, l'istituzione scolastica opera in qualità di «deployer», qualificato dall'art3, par.1 n.4 dell'AI Act, come "qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale". A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."

1. INTRODUZIONE E FINALITÀ

L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle innovazioni più significative che la scuola si trova oggi a dover affrontare. Non si tratta solo di una nuova tecnologia, ma di un vero e proprio cambiamento culturale, che può incidere sul modo in cui insegniamo, apprendiamo e organizziamo la vita scolastica.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso le Linee guida 2025, invita ogni istituzione scolastica a definire un proprio Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale (PIA), finalizzato a promuovere un utilizzo consapevole, etico e sicuro delle applicazioni di IA³.

Il presente Piano ha lo scopo di:

- a. guidare la comunità scolastica nell'introduzione dell'IA come strumento educativo e di supporto, non come sostituto del pensiero umano;
- b. garantire che l'uso delle tecnologie rispetti la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, sicurezza e diritti digitali;
- c. promuovere la formazione del personale e la consapevolezza di studenti e famiglie;
- d. valorizzare l'innovazione didattica, favorendo inclusione, creatività e sviluppo del pensiero critico.

2. QUADRO NORMATIVO E RIFERIMENTI

Il presente Piano è elaborato in ottemperanza:

- Al **Decreto Ministeriale n. 166 del 09/08/2025** e alle relative **Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche (MIM)**.
- Al **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)**⁴, in particolare per quanto concerne gli obblighi per i *Deployer* (utilizzatori) di sistemi di IA e la classificazione del rischio.
- Al **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, per la protezione dei dati personali, soprattutto in relazione al trattamento di dati sensibili di studenti e personale.

L'approccio adottato è **antropocentrico**, etico e basato sul **rischio**, garantendo che l'IA supporti la crescita umana e culturale, l'equità e l'inclusione, senza mai sostituire il ruolo del docente e il pensiero critico.

³ Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di generare contenuti, analizzare informazioni o supportare attività umane;
2. **Strumenti di IA**: applicazioni, piattaforme o software basati su sistemi di IA;
3. **Prompt**: stringa testuale fornita a un sistema di IA per interagire con esso;
4. **Chatbot basato su IA**: programma informatico che simula la conversazione umana con un utente finale;
5. **Intelligenza Artificiale generativa**: sistema di IA che utilizza modelli generativi per produrre testo, immagini, video o altre forme di dati;
7. **Utenti (Deployer)**: docenti, studenti e personale scolastico autorizzati all'utilizzo degli strumenti di IA.

⁴ L'art. 4 dell'AI Act dispone che «I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati».

3. VISIONE DELL'ISTITUTO

La nostra scuola considera l'intelligenza artificiale come un alleato educativo, utile a migliorare l'efficacia dell'insegnamento e a personalizzare i percorsi di apprendimento, ma sempre nel rispetto dei principi di centralità dell'alunno, uguaglianza delle opportunità, trasparenza e sicurezza digitale.

L'IA deve essere impiegata per:

- a. *Miglioramento dell'Apprendimento*: utilizzare l'IA per l'analisi dei bisogni formativi e la creazione di percorsi didattici personalizzati e adattivi, valorizzando le potenzialità individuali (IA a supporto della didattica).
- b. *Promozione dell'Inclusione*: adottare sistemi di IA che favoriscano l'integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e contrastino la dispersione scolastica, creando ambienti sicuri e stimolanti.
- c. *Semplificazione Amministrativa*: ottimizzare e digitalizzare i processi interni (es. gestione assenze, elaborazione orari) per ridurre il carico burocratico del personale.
- d. *Formazione e Competenze*: assicurare la formazione continua di Docenti e Personale ATA sull'uso consapevole, etico e tecnico dell'IA, promuovendo l'AI Literacy (*insieme di competenze, conoscenze e consapevolezza necessarie per comprendere, utilizzare e riflettere criticamente sull'intelligenza artificiale (IA) in modo informato e responsabile*) anche tra studenti e famiglie.

Non deve invece diventare uno strumento di sostituzione o di controllo, né un canale di raccolta dati non necessario.

4. PRINCIPI GENERALI PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- a. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
- b. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- c. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
- d. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
- e. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte e ove richiesto.
- f. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

5. USO DELL'AI DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO – area DOCENTI

- a. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- b. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
- c. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
- d. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
- e. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
- f. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
- g. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

Il docente:

- Quando utilizza in modo **significativo** strumenti di Intelligenza Artificiale per la produzione di materiali didattici, attività strutturate o prove di verifica, ne dà comunicazione agli studenti.
- Verifica sempre l'accuratezza dei contenuti prodotti dall'IA;
- Evita l'inserimento di dati personali o sensibili, rispettando le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

Resta confermata la responsabilità del docente nella validazione, correttezza e adeguatezza didattica dei materiali utilizzati.

6. USO DELL'IA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE

- a. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
- b. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
- c. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
- d. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
- e. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:

Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.

- a. Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
- b. Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

È auspicabile la collaborazione con esperti per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

8. RESPONSABILITÀ E LIMITI NELL'USO DELL' IA - docenti⁵

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

9. RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di regolamentare l'adozione dell'IA, supervisionare le modalità d'uso e incentivare l'innovazione, garantendo al contempo la promozione di un suo utilizzo consapevole ed etico.

10. UTILIZZO DELL'IA DA PARTE DEGLI STUDENTI

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo se autorizzati dal docente e come supporto allo studio e alla rielaborazione personale, critica, originale e creativa.

Non è consentito:

- a. presentare come proprio un elaborato prodotto integralmente da IA;
- b. utilizzare l'IA per automatizzare i compiti senza l'esplicita autorizzazione e la guida del docente
- c. utilizzare l'IA durante verifiche senza autorizzazione;
- d. inserire dati personali o informazioni riferibili a persone.
- e. L'uso improprio dell'IA costituisce violazione disciplinare.

11. LIMITAZIONI D'ETÀ⁶ PER L'USO DELL'IA

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle specifiche tutele previste per i minori.

⁵ I Docenti guidano l'adozione di pratiche sicure ed etiche e nell'integrare l'IA nella didattica per supportare l'apprendimento critico e creativo. L'IA non sostituisce il ruolo educativo né valutativo del docente.

⁶ L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle specifiche tutele previste per i minori.

Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l'uso dell'IA è consentito esclusivamente:

- in modalità guidata e supervisionata dal docente;
- senza inserimento di dati personali o identificativi;
- senza creazione di account personali a nome degli studenti.

La creazione di account personali o l'utilizzo autonomo di piattaforme di IA che prevedano la registrazione dell'utente è consentita solo nel rispetto dei limiti di età previsti dalla normativa vigente e, ove necessario, previa acquisizione del consenso informato delle famiglie.

L'account di dominio icfumasoni.edu è istituzionale e non personale ed essendo Workspace For Education è considerato a basso rischio perché tutelato e protetto.

L'Istituto adotta il principio di massima tutela dei minori in ogni attività che preveda l'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Responsabilità degli studenti e delle famiglie⁷:

- Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
- Le famiglie si assumono la responsabilità del comportamento nell'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei propri figli.

12. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI GENERATI E SANZIONI - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI GENERATI

- a. I prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente;
- b. La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola;
- c. È vietato l'uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell'Istituzione scolastica.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA⁸

L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.

14. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:

- Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
- Cybersecurity e protezione dei dati.

Il Documento di Valutazione dei Rischi va aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

15. MONITORAGGIO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento sarà aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa e tecnologica.

16. APPROFONDIMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2024/1689 - AI Act

Classificazione dei sistemi di AI in base al rischio⁹.

⁷ Le famiglie, nel rispetto del Patto di corresponsabilità, si assumono la responsabilità del comportamento nell'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei propri figli.

⁸ La protezione dei dati personali e la sicurezza informatica ([cybersecurity](#)) sono strettamente interconnesse: il [GDPR](#) (UE 2016/679) impone misure tecniche e organizzative per salvaguardare la riservatezza e l'integrità dei dati da accessi non autorizzati e cyberattacchi. Fondamentale è l'uso di password complesse, crittografia, antivirus e la formazione per prevenire il phishing

⁹ Il [Regolamento \(UE\) 2024/1689](#), noto come **AI Act**, è il primo quadro giuridico completo al mondo sull'intelligenza artificiale, adottato il 13 giugno 2024. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto 2024, mira a garantire la sicurezza, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali, promuovendo un'IA affidabile nell'UE.

In conformità all'AI Act, l'Istituto riconosce che i sistemi di IA presentano diversi livelli di rischio e ne disciplina l'uso nel rispetto dei diritti fondamentali.

I sistemi di IA sono classificati come segue:

a) Rischio Inaccettabile (sistemi di IA vietati)

Sono vietati in modo assoluto gli usi dell'IA che colpiscono i diritti fondamentali e la dignità delle persone e quindi:

- sistemi di sorveglianza biometrica e riconoscimento facciale;
- sistemi di profilazione o classificazione automatica degli studenti;
- sistemi di controllo delle emozioni o manipolazione del comportamento;
- sistemi che effettuano valutazioni o decisioni automatiche senza controllo umano.

b) Alto Rischio (sistemi di IA regolamentati)

Sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA che:

- incidono sulla valutazione degli apprendimenti;
- influenzano orientamento, accesso o opportunità educative;
- operano senza adeguata trasparenza e supervisione umana.

L'utilizzo di tali sistemi di IA comporta un possibile impatto sui diritti fondamentali, quindi l'Istituto adotta procedure rafforzate di valutazione, monitoraggio e sorveglianza umana.

c) Rischio Limitato (obbligo di trasparenza)

Sono considerati a rischio limitato gli strumenti di IA utilizzati come supporto alle attività didattiche e organizzative, sotto controllo umano e che non comportano il trattamento di dati personali. Ad esempio: Tutor virtuali e Chatbot, contenuti didattici generati con l'IA (Deep Fake /Immagini) che non accedono né memorizzano dati "sensibili" sulle persone ritratte.

Impongono comunque obblighi di trasparenza^{[1][2]} sia per i fornitori che per gli utilizzatori. Gli utenti devono sapere di interagire con l'IA; chi genera un prodotto tramite l'IA lo deve indicare.

d) Rischio Minimo (nessun obbligo)

Rientrano in questa categoria i Filtri Antispam, gli strumenti di correzione grammaticale, le applicazioni per l'apprendimento delle lingue (Gamification), app che non attingono a dati sensibili. Non avendo impatto diretto sui diritti o sulla sicurezza, sono liberi da obblighi specifici, fermo restando il rispetto dei principi generali del presente regolamento.

Gli strumenti di IA integrati in piattaforme già adottate e sotto dominio dell'Istituto (Google Workspace) sono considerati a rischio limitato o minimo, in quanto soggetti a contratti istituzionali e conformi a standard internazionali di sicurezza e protezione dei dati. Il loro utilizzo è consentito previa informazione agli utenti e con la supervisione del docente.

L'uso di strumenti di IA generativa esterni (es. ChatGPT e analoghi) è consentito solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il DPP e a seguito di valutazione d'impatto (DPIA/FRIA) ove necessario. Attualmente non è consentita agli studenti.

17. RIFERIMENTI NORMATIVI SOSTANZIALI

- Il [Regolamento \(UE\) 2024/1689](#), noto come **AI Act**, è il primo quadro giuridico completo al mondo sull'intelligenza artificiale, adottato il 13 giugno 2024. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto 2024, mira a garantire la sicurezza, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali, promuovendo un'IA affidabile nell'UE.
- [Il testo del Regolamento \(Ue\) 2016/679 - Arricchito con riferimenti ai Considerando e aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018](#)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una versione "arricchita" del testo del Regolamento (UE) 2016/679, che - laddove necessario - segnala in corrispondenza di articoli e paragrafi i relativi "Considerando" di riferimento, in modo da offrire una lettura più ampia e ragionata delle previsioni introdotte dalla nuova

normativa. Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

- [Rettifica del regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati\) \(GU L 119 del 4.5.2016\)](#)
- **Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull'intelligenza artificiale – AI Act Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=oj:L_202401689
- **Commissione Europea – AI Act explained** Sito informativo sulla normativa europea e i principi di regolazione dell'IA: <https://digital-strategy.ec.europa.eu>
- **Garante per la protezione dei dati personali** Approfondimenti sul rapporto tra IA, privacy e trattamento dei dati: <https://www.garanteprivacy.it>

18. RIFERIMENTI NORMATIVI SOSTANZIALI – dato generale

La Commissione Europea valuta la necessità di modificare ogni anno l'elenco degli usi ad alto rischio dell'IA e l'elenco delle pratiche vietate. Entro il **2 agosto 2028**, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta e riferisce su quanto segue:

- aggiunta o ampliamento dell'elenco delle **categorie ad alto rischio**;
- modifiche all'elenco dei sistemi di IA che richiedono **ulteriori misure di trasparenza**;
- modifiche per migliorare **la vigilanza e la governance**.

19. DOCUMENTI CORRELATI PRECEDUTI DAL DOCUMENTO PRINCIPALE

DOCUMENTO PRINCIPALE:

- Regolamento (UE) [2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689 del 12.7.2024).

DOCUMENTI CORRELATI:

- Regolamento (UE) [2022/2065](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
- Direttiva (UE) [2020/1828](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
- Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2020/1828 sono state incorporate nel testo originale. La [versione consolidata](#) ha esclusivamente valore documentale.
- Regolamento (UE) [2019/881](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
- Direttiva (UE) [2019/882](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

SOIC801006 - ARVGGVQ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002071 - 24/04/2026 - I.4 - I

- Regolamento (UE) [2019/1020](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
- Si veda la [versione consolidata](#).
- Regolamento (UE) [2019/2144](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1). Si veda la [versione consolidata](#).
- Regolamento (UE) [2018/858](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
- Regolamento (CE) n. [765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). Si veda la [versione consolidata](#).

Predisposto dal collegio docenti, elaborato in data 27/02/2026 dal Dirigente Scolastico e DSGA con integrazione parte normativa.